

I temi affrontati all'interno del gruppo civile in preparazione del Congresso sono stati individuati dallo stesso gruppo nei profili sostanziali e processuali della legge 10 dicembre 2012, n. 219, da un lato, e nel tema della cittadinanza in prospettiva di riforma, dall'altro lato.

Con riferimento alla riforma sulla filiazione, il gruppo ha ritenuto di concentrare l'attenzione sui seguenti aspetti:

Parte sostanziale:

- art. 74 c.c. e sua interpretazione rispetto alle adozioni ex art. 44 L. 183/84;
- art. 317 *bis* c.c.: sua abrogazione o permanenza alla luce della riforma, nella parte immediatamente in vigore.

Parte processuale:

- questioni di competenza e giurisdizione poste dalla riforma;
- intervento del Curatore/Avvocato del minore nei procedimenti avanti il TO.

Sulla cittadinanza, il gruppo si è interrogato sulle prospettive di riforma, volendo approfondire il tema del c.d. *ius soli* temperato.

Legge 219/2012

Sulla parte sostanziale, le relazioni inviate dalle Camere prima del Congresso (segnatamente Catania, Cosenza, Abruzzo, Lecce, Milano, Nocera Inferiore, Palermo, Reggio Calabria, Salerno, Taranto, Torino, Verona), hanno evidenziato un orientamento interpretativo dell'art. 74 c.c. nel senso della estensione della parentela anche alle adozioni ex art. 44 L. 183/84 per motivi sistematici ed interpretativi della norma e per motivi di *ratio* della legge di riforma che tende all'eliminazione delle discriminazioni ed alla equiparazione tra tutti figli, anche adottivi; soprattutto in considerazione del fatto che l'adozione ex art. 44 rientra tra le adozioni di minorenni ed in questo senso, sebbene disciplinata per analogia come l'adozione dei maggiorenni, si differenzia profondamente da quest'ultima, avendo la funzione di dare una famiglia al minore – invece che la funzione di consentire la successione di un patrimonio. Alcune camere hanno sollevato perplessità rilevando la necessità che il legislatore intervenga in maniera maggiormente consapevole sulla materia delle adozioni in casi particolari, per evitare il rischio che l'avvicinamento, negli effetti, delle due figure di adozione (legittimante ed in casi particolari) possa condurre a distorsioni nell'applicazione dell'istituto, con danni ai minori in attesa di una famiglia.

*Con riferimento all'art. 317 bis c.c., la maggioranza delle Camere ha ritenuto la norma tacitamente abrogata alla luce della riforma sulla filiazione, come anche confermato dalla disciplina proposta dal Governo quale bozza di decreto legislativo previsto dall'art. 2 della stessa legge di riforma.*

Sulla parte processuale, le Camere hanno rilevato criticità nella peculiare ripartizione di competenze tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni di cui al nuovo art. 38 c.c. Si è univocamente osservato come lo spostamento di competenza dal TO al TM in caso di separazione e divorzio (a cui si ritiene in via maggioritaria di equiparare per analogia anche l'ipotesi dell'affidamento di figli nati

al di fuori del matrimonio) possa ritenersi plausibile ed adeguato ai fini di tutela con riguardo all'ipotesi dei procedimenti ex art. 333 c.c. ma meno chiaro e condivisibile con riguardo ai procedimenti ex art. 330 c.c.

Si è osservato, peraltro, che sul punto la norma presenta incertezze e difficoltà interpretative non influenti sulla sua applicazione, tra l'altro laddove opera una distinzione tra "procedimenti" (tra cui vi è quello ex art. 333 c.c.) che vengono trasferiti al TO in ossequio al principio del *simultaneus processus* e dell'economicità ed effettività della tutela processuale e "provvedimenti" (tra cui quelli ex art. 330 c.c.) per cui non pare vi sia un trasferimento di competenza ma si potrebbe ritenere che possano essere emessi dall'Autorità Ordinaria in pendenza di separazione e divorzio; ciò peraltro in forza di previsione pre-esistente alla riforma (art. 155, secondo comma ultimo capoverso, c.c.). Tale distinzione potrebbe condurre a ritenere che il procedimento ex art. 330 c.c. possa rimanere di competenza del Tribunale specializzato mentre i provvedimenti relativi possano essere assunti anche dall'Autorità Ordinaria nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio di sua competenza, ove si ravvisino i presupposti.

In conclusione, sul punto della suddivisione di competenza, le Camere all'unanimità esprimono perplessità per la trattazione dei procedimenti ex art. 330 c.c. da parte del TO quale Autorità priva di specializzazione e di esperienza in materie così delicate e peculiari. La permanenza dei procedimenti ex art. 330 al TM sembra peraltro potersi ritenere conforme all'orientamento della Suprema Corte da ultimo emerso con l'ordinanza 5 ottobre 2011, n. 2035.

In tale contesto secondo la discussione delle Camere emerge evidente la necessità di procedere quanto prima all'emanazione di una riforma sulla giurisdizione in materia familiare e minorile che valga a costituire un'unica Autorità che sia in grado da un lato di garantire l'efficacia e l'efficienza processuali, quali fondamentali scopi della tutela giudiziaria e dall'altro lato di mantenere l'esperienza e la specializzazione della cultura minorile.

Proseguendo, poi, con l'analisi delle problematiche insorte nell'applicazione del nuovo art. 38 c.c., per il caso di promozione di procedimento ex art. 330 c.c. ovvero 333 c.c. nel corso di procedimento di separazione da parte di soggetti diversi dai genitori (quindi PPM o PM, parenti, o altro) la maggioranza della Camere non ritiene sussistente lo spostamento di competenza a favore del TO, richiamando la dizione della norma che individua lo spostamento di competenza ove il procedimento sia in corso tra le "stesse parti" che possono intendersi solo i coniugi-genitori.

Non si è raggiunta, invece, una chiara posizione con riferimento all'Autorità competente in ordine alla vigilanza e/o modifica dei provvedimenti di collocamento extrafamiliare. Sul punto si dovrà svolgere ulteriore approfondimento e magari attendere le prime interpretazioni giurisprudenziali per poter esprimere un'opinione maggiormente univoca.

Parimenti, non si è sviluppata una prassi che consenta di giungere a considerazioni univoche in materia di nomina del Curatore/Avvocato del minore nei procedimenti attratti alla competenza del TO; ciò anche in ragione dell'assenza di una indicazione precisa da parte della normativa di riforma.

In questo contesto di profonda incertezza circa l'applicazione della riforma introdotta dalla L. 219/2012 ed in attesa che il legislatore promuova la riforma processuale da più parti auspicata che valga ad unificare le diverse competenze in un'unica Autorità, le Camere hanno concluso per l'opportunità di sollecitare la realizzazione di accordi e protocolli tra il Tribunale Ordinario ed il Tribunale per i Minorenni, tra cui ad oggi risultano suddivise le competenze ed i procedimenti.

## Cittadinanza

Sulle questioni poste in tema di riforma della cittadinanza, le camere hanno espresso orientamenti sostanzialmente unanimi e nel solco di quanto già affermato all'esito del Convegno di Catania 2012.

In particolare, le Camere ritengono inadeguata l'attuale legge e valutano senz'altro applicabile una modifica sulla base del principio di *ius soli* c.d. temperato che si ritiene ragionevole individuare in una riduzione del periodo di tempo di residenza richiesto nel paese, pur non abbassandolo sotto i 5 anni.

Le camere valutano altresì auspicabile l'introduzione di un requisito legato all'integrazione scolastica e formativa e ritengono ammissibile che la cittadinanza possa essere richiesta da parte del genitore, anche nel periodo della minore età del figlio.

Ascoli Piceno, 28 settembre 2013

Avv. Rebecca Rigon Avv. Serena Lombardo  
Responsabili Nazionali Settore Civile U.N.C.M.